40145-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3518/2026
PAOLA MASI		CC - 18/09/2026
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	R.G.N. 17598/2026
PAOLO VALIANTE		
TERESA GRIECO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 22/04/2026 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Venezia a [redacted] è stata applicata, su richiesta delle parti, in ordine a due delitti in materia di stupefacenti, la pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, sostituita con giorni 1080 corrispondenti ad ore 2160 di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con prescrizioni indicate in sentenza.

Con l'ordinanza in epigrafe lo stesso G.i.p. ha rigettato la richiesta di deroga alla prescrizione imposta in sentenza di dimorare nella Regione Veneto, ritenendo trattarsi di prescrizione obbligatoria, contenuta nell'art. 56-*ter* l. 24 novembre 1981, n. 689 senza previsione di deroghe.

A tale riguardo ha osservato che il lavoro di pubblica utilità, quale misura sostitutiva, assolve ad una duplice funzione, da un lato rieducativa e risocializzante, mirante al reinserimento del reo nella collettività, e, dall'altro, afflittiva, costituendo una pena derivante dalla commissione di un reato, con funzione di prevenzione speciale, posto che l'art. 56, comma 2, e l'art. 58 della summenzionata legge ammettono la sostituzione solo se funzionale a prevenire la ricaduta nel reato, tanto che il giudice, proprio a questo scopo, può aggiungere ulteriori prescrizioni oltre a quelle previste dall'art. 56-*ter,* mentre non può escludere le prescrizioni dell'art. 56-*ter,* costituenti contenuto precettivo minimo ed inderogabile.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [redacted] deducendo violazione degli artt. 56-*ter,* comma 1, n. 3 e 64, comma 4, l. 24 novembre 1981 n. 689.

Rileva che il G.i.p., nel motivare il rigetto della richiesta di modifica, giustificata dalla necessità di conciliare la prescrizione dell'obbligo di permanenza nella Regione Veneto con l'attività di autotrasportatore svolta dal ricorrente richiedente spostamenti in tutto il territorio italiano, non si è puntualmente confrontato con l'art. 56-*ter*, comma 1, n. 3) della summenzionata legge e neppure con l'ultimo comma dell'art. 64 stessa legge.

A tale riguardo sottolinea che dal tenore dell'art. 56-*ter,* comma 1, n. 3 di detta legge, che prevede l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva, appare evidente che il Giudice deve prevedere l'applicazione della prescrizione dell'obbligo di permanenza del condannato in un determinato ambito

territoriale e che "di regola" è regionale, ma che ciò non significa che l'ambito territoriale deve obbligatoriamente corrispondere soltanto a quello regionale. Osserva che tale previsione non esclude che, qualora vi siano ragioni concrete, come nel caso in esame lo svolgimento di un'attività lavorativa, l'obbligo di soggiorno possa essere esteso nell'ambito regionale o addirittura nazionale. Aggiunge che conferma di ciò proviene dal fatto che l'art. 64, comma 4, della medesima legge, che disciplina i procedimenti di modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive, prevede espressamente che non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'art. 56-*ter,* primo comma, numeri 1, 2, 4, e 5, con la conseguenza che a differenza delle altre prescrizioni, quella di cui al numero 3 dello stesso articolo, relativa all'ambito territoriale, è l'unica che può essere soggetta a modifiche. Evidenzia che, essendo la modifica invocata collegata alla documentata attività di autotrasportatore, si sarebbe potuto disporre un sistema misto, con obbligo di permanenza nazionale dal lunedì al venerdì e di permanenza regionale dal sabato alla domenica.

Insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Invero, il rigetto della richiesta di modifica muove dall'erroneo presupposto che le prescrizioni di cui all'art. 56-*ter* l. 24 novembre 1981 n. 689 siano obbligatorie e non modificabili, traendo conferma, quanto al primo profilo, dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-*ter* legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M, Rv. 287261 - 02; in senso conforme Sez. 3, n. 44347 del 4/12/2014, non massimata e Sez. 6, n. 30678 del 16/05/2023, F., 284967).

Il Giudice dell'esecuzione, però, fermo restando che le prescrizioni dettate dall'art. 56-*ter* summenzionato costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva da applicare (come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte le cui decisioni, assolutamente condivisibili, sono correttamente riportate nell'ordinanza impugnata), non risulta confrontarsi con la portata semantica di detto articolo, laddove prevede che la semilibertà, la

detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano una serie di prescrizioni, tra cui, al n. 3, «l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva», la cui definizione, quindi, non preclude al giudice la possibilità di modulare la prescrizione in senso più rigoroso, ovvero meno costrittivo, rispetto alla previsione normativa, atteso il riferimento in essa contenuto ad un obbligo di permanenza «di regola regionale». Invero, la circostanza che il legislatore abbia previsto tale ambito territoriale come di regola regionale consente al giudice, nel provvedimento applicativo, o che dà esecuzione alla pena sostitutiva, di potersi discostare da tale previsione al ricorrere di particolari ragioni da evidenziare nel provvedimento stesso con motivazione congrua, coerente con le risultanze probatorie e non manifestamente illogica né contraddittoria. Ugualmente, la circostanza che l'ultimo comma dell'articolo 64 della medesima legge non annoveri tra le prescrizioni immodificabili quella di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 56-*ter* legge 689/81, rende altrettanto evidente come il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità (ovvero il magistrato di sorveglianza per le altre pene sostitutive) possa intervenire, al ricorrere di particolari ragioni, a modificare tale prescrizione sia in senso migliorativo sia in senso peggiorativo.

2. In definitiva, l'ordinanza impugnata non tiene conto di tali possibilità di intervento e, anzi, si limita a rigettare la richiesta sul presupposto della obbligatorietà e immodificabilità della prescrizione, così incorrendo in un errore nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme indicate, tale da imporre l'annullamento dell'ordinanza con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia – Ufficio G.i.p. per un nuovo giudizio, alla luce dei principi indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia – Ufficio G.i.p.

Così deciso, il 18 settembre 2026.

Il Consigliere estensore
Gaetano Di Giuro

Il Presidente
Filippo Casa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 13 NOV. 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Galeani